

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6526 del 22/12/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - Ditta Calderoni Stella di Calderoni Pierfrancesco & C. S.A.S. nel Comune di Argenta, via Celletta n. 108/D - Nuova AUA per scarichi in pubblica fognatura
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6746 del 22/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 26134/2021/AS/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Argenta, via Celletta n. 108/U, richiesta dalla ditta "Calderoni Stella di Calderoni Pierfrancesco & C. s.a.s." per l'attività di distribuzione carburanti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi agli scarichi idrici e all'impatto acustico.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 08/09/2021, la ditta "**Calderoni Stella di Calderoni Pierfrancesco & C. s.a.s.**" con sede legale nel Comune di Argenta, via Celletta n. 108/U, attraverso il proprio Legale Rappresentante Sig. Pierfrancesco Calderoni, ha presentato al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Argenta, via Celletta n. 108/U;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al prot. n. 25588 del 08/09/2021, in seguito trasmessa ad Arpae con nota datata 16.09.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 143054 del 16.09.2021);

l'impianto intende conseguire l'AUA per ottenere il seguente titolo abilitativo settoriale:

- scarico di acque reflue di dilavamento e domestiche in pubblica fognatura;

inoltre si allega alla suddetta istanza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

Preso atto che nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA la ditta segnalava che l'impianto era stato autorizzato con atto AUA, rilasciato alla società "Animobono M. e Montanari A. s.n.c." anche per lo scarico derivante da un autolavaggio, che risulta inattivo da parecchio tempo ed in stato di abbandono.

Considerato che con nota P.G. n. 146224 del 22.09.2021 ArpaE SAC Ferrara aveva comunicato al S.U.A.P. l'improcedibilità, in quanto lo stesso sito è autorizzato con atto AUA n. 5205 del 01.09.2015 per l'esercizio dell'attività di impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio, rilasciato dal SUAP a favore della società "Animobono M. e Montanari A. s.n.c.". Successivamente il S.U.A.P. con nota prot. n. 32748 del 03.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 169034 del 03.11.2021) ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica n. 376 del 07.09.2015, comprendente il suddetto atto di AUA, inoltre comunicava la sospensione dei termini del procedimento della suddetta istanza presentata dalla ditta "Calderoni Stella di Calderoni Pierfrancesco & C. s.a.s.".

Revocato da ArpaE l'atto n. 5205/2015 con atto n. 6162/2021, in seguito il S.U.A.P. con nota prot. n. 37097 del 09.12.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 189414 del 09.12.2021) ha trasmesso alla società "Animobono M. e Montanari A. s.n.c." la conclusione del Procedimento di Revoca dell'Autorizzazione Unica n. 376/2015. Indi per cui il S.U.A.P. con nota prot. n. 37121 del 09.12.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 189518 del 10.12.2021) ha comunicato la riattivazione dei termini del procedimento di AUA della ditta in oggetto.

La società HERA S.p.A. Direzione Acque ha trasmesso ad ArpaE con nota prot. n. 99453 del 03.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 169449 del 04.11.2021) il parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e domestiche in pubblica fognatura;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 09.12.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 189518 del 10.12.2021) i seguenti Pareri: HERA S.p.A. per lo scarico di acque reflue di dilavamento e domestiche in pubblica fognatura; il Servizio Ambiente del S.U.A.P. relativamente alla matrice rumore ha espresso con nota datata 29.09.2021 Parere favorevole con prescrizioni;

il S.U.A.P. ha trasmesso con nota datata 16/12/2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 193085 del 16.12.2021) il Parere del Servizio Ambiente datato 15/12/2021 relativo alla matrice scarichi.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese*

e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa MARINA MENGOLI;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARP AE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della **ditta "Calderoni Stella di Calderoni Pierfrancesco & C. s.a.s."** Codice Fiscale e P.IVA 02095910382 per l'impianto Comune di Argenta, via Celletta n. 108/U, che comprendono i titoli abilitativi settoriali

in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato Impatto Acustico"
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la

- possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
 9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del D.lgs.159/2011;
 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.